SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

04A02546

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 1º marzo 2004.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Guglielmo Marconi».

04A02489

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 marzo 2004, n. **68.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: « legge 13 agosto 1980, n. 466, » sono inserite le seguenti: « compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ».

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, le parole: « 310.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 346.000 euro ».

3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 2004

CIAMPI

GBERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

VISTO, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9

All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul)*. – *1*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste" ».

All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 3:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 4:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 3, comma 4, » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »; *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « per l'anno 2004 ».

All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – *(Cessione di materiali e sostegno logistico)*. – *1.* Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene ».

All'articolo 12, al comma 2, le parole: « sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate » *sono sostituite dalle seguenti:* « e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 34 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 8, ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-*bis*. – *(Forze di completamento)*. – *1.* Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

ART. 13-*ter.* – *(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).* – *1.* È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute ».

All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-*bis* e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2700):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (MARTINO) e dal Ministro dell'interno (PISANU).

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2004, con pareri della 1ª (per i presupposti di costituzionalità); 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 gennaio 2004.

Esaminato dalle commissioni riunite il 27, 28 e 29 gennaio 2004; 3 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 12 e 17 febbraio 2004, ed approvato il 18 febbraio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4725):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) il 19 febbraio 2004, con pareri del Comitato per la legislazione della I, II, V, XI e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 24, 25 e 26 febbraio 2004; 2 e 3 marzo 2004.

Esaminato in aula il 3, 8 e 9 marzo 2004 ed approvato il 10 marzo 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 43.

04G0097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio condotte e/o vigilate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Vista l'attività istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del ragioniere generale dello Stato dagli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1° gennaio 2003;

Viste in particolare le risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1° gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuate nell'unito elenco (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione permangono per il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. (legge n. 236/1993 art. 9 e legge n. 845/1978 art. 25), limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli cofinanziati dall'U.E. e/o dalle regioni.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 167

ALLEGATO *A*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

GESTIONE COMPLESSIVA

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo	Gestore	Amm. Vigilante	Operatività gestione	Modalità di gestione	C/C bancari e C./S. presso Tes. Centrale	Caratteristiche dei fondi di rotazione
Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E.	L.236/93 art. 9 L.845/78 art. 25	Decreto Ministero Lavoro 11/10/96; D.I. 12/07/96 in attuazione L. 549/95 art.1, c. 72	MLPS UCOFPL Regioni Enti	MLPS UCOFPL Div. I	Sì, con fondi da capitoli 7111-7112-7141-1395, con fondi INPS e con fondi C.E. (IGRUE)	da Amm.ne Statale	Fin. Naz. c.s.554/20705 Fin.Com. c.s.553/21097 Fondi Naz. c/c 93233.49 BMPS Fondi Com.c/c 93250.27 BMPS Fondi Naz. c/c 205158 BNL Fondi Com.c/c 205194 BNL	Si, limitatamente alla gestione degli interventi cofinanziati dall' U.E. e/o dalle Regioni nonchè con fondi INPS

DI CUI CON FONDI NAZIONALI

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo	Gestore	Amm. Vigilante	Operatività gestione	Modalità di gestione	C/C bancari e C./S. presso Tes. Centrale	Caratteristiche dei fondi di rotazione
Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E.	L.236/93 art. 9 L.845/78 art. 25	Decreto Ministero Lavoro 11/10/96	MLPS UCOFPL Regioni Enti	MLPS UCOFPL Div. I	Sì, con fondi da capitoli 7111-7112-7141-1395 e con fondi INPS	da Amm.ne Statale	Fin. Naz. c.s.554/20705 Fondi Naz. c/c 93233.49 BMPS Fondi Naz. c/c 205158 BNL	Si, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS

DI CUI CON FONDI COMUNITARI

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo	Gestore	Amm. Vigilante	Operatività gestione	Modalità di gestione	C/C bancari e C./S. presso Tes. Centrale	Caratteristiche dei fondi di rotazione
Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E.	L.236/93 art. 9 L.845/78 art. 25	D.I. 12/07/96 in attuazione L. 549/95 art.1, c. 72	MLPS UCOFPL Regioni Enti	MLPS UCOFPL Div. I	SI, con fondi C.E. (IGRUE)	da Amm.ne Statale	Fondi Com.c/c 93250.27 BMPS Fondi Com.c/c 205194 BNL Fin.Com. C./S.n.553/21097	Si, lett. E) punto 2 della Nota di Indirizzo, limitatamente alla gestione degli interventi cofinanziati dall' U.E. e/o dalle Regioni

04A02760

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 marzo 2004.

Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della legge 9 gennaio 2004, n. 6.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 405 del codice civile, introduttivo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che prevede che il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro;

Visto l'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della predetta legge, che prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare deve essere tenuto, tra gli altri, un registro delle amministrazioni di sostegno;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;

Visti gli articoli 1 e 2 della disposizione anzi citata che prevedono che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i registri di sua competenza che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e altresì che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di tenuta di tali registri;

Visti gli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 14 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, è stabilito in conformità al modello allegato al presente decreto e di seguito indicato:

Numero registro	Denominazione registro	Codice modello
33 BIS	Registro delle amministrazioni di sostegno	Mod. 33 Bis

Art. 2.

1. Il registro è tenuto anche in conformità alle «Avvertenze» e «Istruzioni» allegate al modello.

Art. 3.

1. Il modello è utilizzato dagli uffici giudiziari a decorrere dal 19 marzo 2004, data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: CASTELLI

MODELLO 33-*bis*

Tribunale di ___________________

Sezione distaccata di ______________________________

Registro delle amministrazioni di sostegno

(art. 405 codice civile e artt. 47 e 49 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, introdotti dagli artt. 14 e 15 della legge 9 gennaio 2004, n.6)

Avvertenze

Ad ogni amministrazione di sostegno è riservato un capitolo speciale, costituito da un intero foglio di due pagine contrapposte. Quando il foglio riservato per un'amministrazione è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un successivo foglio con gli opportuni richiami. (La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina successiva).

Istruzioni

Il registro è tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale.

Nella colonna 2 devono essere annotate:

- *le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica (art. 405, comma 5, n.1, c.c. e art. 49 bis disp. att. c.c.);*
- *la durata dell'incarico, (art. 405, comma 5, n. 2, c.c.), gli eventuali provvedimenti di proroga pronunciati prima della scadenza del termine (art. 405, comma 6, c.c.) nonché i provvedimenti di esonero o di rimozione dell'amministratore di sostegno e delle generalità della persona o del legale rappresentante del soggetto (che svolge la relativa funzione) designato in sostituzione (art. 413 c.c.).*

Nella colonna 3 devono essere annotati:

- *i provvedimenti urgenti adottati dal giudice tutelare per la cura della persona interessata e per l'amministrazione del suo patrimonio (art. 405, comma 4, c.c.), in attesa della definizione del relativo procedimento;*
- *l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, comma 5, nn. 3, 4, 5 e 6 c.c.).*

Nella colonna 4 devono essere annotate la data e le risultanze dei conti che ogni anno l'amministratore deve rendere al giudice tutelare nonché del conto presentato dallo stesso quando cessa dalle funzioni ovvero le risultanze del conto definitivo reso alla chiusura dell'amministrazione e la data di approvazione del conto definitivo da parte del giudice tutelare (artt. 380 e 385 c.c., art. 411 c.c.).

Nella colonna 5 devono essere annotati tutti i provvedimenti che modificano o integrano le decisioni assunte dal giudice tutelare con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (art. 407, comma 4, c.c., art. 49 bis, comma 1, n.1, disp. att. c.p.c.).

Nella colonna 6 deve essere annotata la data della dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno e, nel caso in cui il giudice tutelare promuova giudizio di interdizione o inabilitazione, deve essere, altresì, annotata la data di comunicazione al pubblico ministero, quella di nomina del tutore o del curatore provvisorio ovvero quella della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, nonché la data in cui cessa l'amministrazione di sostegno (art. 413 c.c.).

Il registro prevede, inoltre, l'annotazione della data di comunicazione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno (colonna 1) e del decreto di chiusura all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine dell'atto di nascita del beneficiario (colonna 6), ai sensi dell'art. 405, comma 7, c.c., nonché delle comunicazioni al casellario giudiziale dei decreti che istituiscono (colonna 1), modificano (colonna 1) o revocano (colonna 6) l'amministrazione di sostegno (art. 18 legge 9 gennaio 2004 n. 6).

provvedimenti assunti dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno		data	annotazioni
5		6	7
data		della dichiarazione	
		di cessazione	
		dell'amministrazione	
		di trasmissione degli atti	
		al pubblico ministero	
		per promuovere	
		giudizio di interdizione	
		o di inabilitazione	
		di nomina del tutore o	
		del curatore provvisorio	
		o della dichiarazione	
		di interdizione o	
		di inabilitazione	
		del decreto di chiusura	
		dell'amministrazione	
		della comunicazione	
		all'ufficiale dello stato	
		civile del decreto di	
		chiusura per l'annotazione	
		in margine dell'atto	
		di nascita del	
		beneficiario	
		della comunicazione	
		al casellario giudiziale	
		del decreto di revoca	
		dell'amministrazione	
		invio atti in archivio	

numero progressivo annuale *numero ruolo generale*

data	generalità della persona beneficiaria	data e contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno	data e risultanze dei conti annuali e del conto defintivo
1	2	3	4
iscrizione			
del decreto di			
apertura			
dell'amministrazione			
	generalità dell'amministratore di sostegno o del		
della comunicazione	legale rappresentante del soggetto che svolge		
all'ufficiale dello stato	la relativa funzione - durata dell'incarico -		
civile del decreto di	data del giuramento - provvedimenti di proroga, di		
apertura per l'annotazione	esonero o di rimozione		
in margine dell'atto			
di nascita del			
beneficiario			
delle comunicazioni			
al casellario giudiziale			
dei decreti che			
istituiscono o			
modificano			
l'amministrazione			

cm. 3	cm. 8	cm. 8	cm. 8
cm. 27			

provvedimenti assunti dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno		data	annotazioni
5		6	7
data		della dichiarazione di cessazione dell'amministrazione	
		di trasmissione degli atti al pubblico ministero per promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione	
		di nomina del tutore o del curatore provvisorio o della dichiarazione di interdizione o di inabilitazione	
		del decreto di chiusura dell'amministrazione	
		della comunicazione all'ufficiale dello stato civile del decreto di chiusura per l'annotazione in margine dell'atto di nascita del beneficiario	
		della comunicazione al casellario giudiziale del decreto di revoca dell'amministrazione	
		invio atti in archivio	

cm. 2,5	cm. 17	c.m. 3	cm. 4,5
cm. 27			

altezza cm. 33

04A02862

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2004.

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - anno 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del notevole ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato:

a) dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni, dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e della conferma per l'anno 2004, disposta dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, della compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) dai comuni, per effetto della conferma per l'anno 2004, operata dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delle disposizioni in materia di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità di confermare l'esclusione dai limiti di giacenza dei pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2003 sempre dall'Amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata altresì la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000, 27 febbraio 2001, 1° marzo 2002 e 31 gennaio 2003 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, riguardante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, concernente «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)»;

Visto l'art. 3, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che determina per il triennio 2004-2006 il fabbisogno finanziario delle università statali e dei grandi enti pubblici di ricerca;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2004, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unità previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

Art. 2.

Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è stabilito nella misura del 20 per cento ed è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli: numero 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

3 I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).

4. I limiti di giacenza non si applicano, altresì, agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2003 alle predette università dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'unità previsionale di base n. 25.1.2.5 con specifico riferimento al capitolo numero 5507 (fondo per il finanziamento ordinario).

3. Il limite si applica ai pagamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul predetto capitolo n. 5507 (fondo per il finanziamento ordinario) dell'unità previsionale di base 25.1.2.5. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2003.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2004, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2003.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2004 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2004 da attribuire a valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui al succitato capitolo numero 5507.

Art. 4.

Grandi enti pubblici di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle unità previsionali di base n. 25.1.2.1 e n. 25.2.3.1 con specifico riferimento ai capitoli numero 5484 (sincrotrone), e numero 8922 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca), quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2003 attribuite al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), all'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) e all'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), confluito nel C.N.R. ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, a valere sul predetto fondo ordinario, e dal Ministero delle attività produttive a valere sull'unità previsionale di base n. 4.2.3.4 con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 2004 per l'E.N.E.A. (capitolo 7630) e 2003 per il C.N.R., l'A.S.I., l'I.N.F.N. e l'I.N.F.M. di cui al citato capitolo 8922.

4. Per i pagamenti a favore del C.N.R. si tiene conto delle disposizioni di cui al predetto art. 23, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 127 del 2003.

5. Sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti, a valere sull'assegnazione dell'A.S.I., relativi alla contribuzione italiana all'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) correlata ad accordi internazionali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 350 del 2003.

6. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2004, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'Amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2004 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2003.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 10.330.000,00 euro.

4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'Amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente Amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2004, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2003 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2003. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali del bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

7. Le Amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali del bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02801

DECRETO 5 marzo 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.868 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 settembre, 10 ottobre, 10 novembre 2003, 13 gennaio e 12 febbraio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2003.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 15 marzo 2004, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 11 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 settembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2004.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 2004.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02846

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestil».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI
UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Roche S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Roche S.p.a. pervenuta in data 11 novembre 2003, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che, per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 novembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MEGESTIL - 30 bustine 160 mg - A.I.C. n. 027574021,

ditta: Roche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A02704

DECRETO 9 febbraio 2004.

Modifica degli stampati della specialità medicinale «Subutex» contenente il principio attivo buprenorfina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 3 novembre 2003, relativo ad una modifica degli stampati;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 4 novembre 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati della specialità medicinale «Subutex»;

Decreta:

1. È fatto obbligo alla azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SUBUTEX, autorizzata con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, di integrare gli stampati aggiungendo nella sezione 4.4 relativa agli effetti indesiderati la dicitura «perdita di appetito».

2. La modifica di cui al comma 1 dovrà essere apportata immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il dirigente: ROSSI

04A02847

DECRETO 11 marzo 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pluscor».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. S.L.488-99.M.785/D1 del 10 marzo 2004 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — della specialità medicinale «Pluscor» - A.I.C. n. 033945027;

Vista la domanda della ditta Merck S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Constatato che per la suddetta specialità medicinale l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. S.L.488-99.M.785/D1 del 10 marzo 2004, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, relativo alla specialità medicinale sottoindicate:

PLUSCOR - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033945 027.

Ditta Merck S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A02800

DECRETO 11 marzo 2004.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti metoclopramide.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione dell'8 settembre 2003, relativo ad una modifica degli stampati;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 10 settembre 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti metoclopramide;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali a base di metoclopramide, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, di modificare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Il contenuto di tutti i paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, non espressamente citati nell'allegato 1, deve essere congruo con quanto riportato nell'allegato stesso.

3. Le modifiche di cui al comma 1 e 2 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Gli stampati delle specialità medicinali a base di metoclopramide, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO 1

Paragrafo 4.3 - Controindicazioni.

Ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Pazienti affetti da glaucoma, feocromocitoma, malattia epilettica, morbo di Parkinson e altre affezioni extrapiramidali conclamate o in corso di terapia con anticolinergici.

Casi in cui la stimolazione della motilità intestinale possa rivelarsi pericolosa, per esempio in presenza di emorragia gastrointestinale, perforazione, ostruzione meccanica.

Bambini al di sotto dei 16 anni.

Primo trimestre di gravidanza e allattamento (vedere paragrafo «Gravidanza e allattamento»).

Paragrafo 4.6 - Gravidanza e allattamento.

L'uso del prodotto nel primo trimestre di gravidanza è controindicato. Per quanto riguarda l'impiego del prodotto nell'ulteriore periodo si tenga presente che prodotti antiemetici in genere devono essere somministrati in gravidanza soltanto nei casi di sintomatologia conclamata, per la quale non sia possibile un intervento alternativo e non nei frequenti e semplici casi di emesi gravidica e tanto meno con fini preventivi di essa.

La metoclopramide è escreta nel latte materno, quindi non dovrebbe essere somministrata durante l'allattamento, a meno che, a giudizio del medico, i benefici per la madre siano prevalenti rispetto ai potenziali rischi per il neonato. In alternativa, ricorrere all'allattamento artificiale.

04A02848

ORDINANZA 25 febbraio 2004.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001, n. 78, con particolare riferimento all'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001, n. 78, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2000, n. 274;

Rilevato che nel settore specifico del trapianto di cellule staminali sono attive in campo internazionale specifiche società ed organizzazioni denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation), che si occupa delle procedure trapiantologiche e degli standard per i centri di trapianto, collegata al ISCT (International Society for Cell Therapy), all'IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) e al JACIE (Joint Accreditation Committee of ISHAGE and EBMT per l'accreditamento dei centri trapianto e le indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del mondo in un unico file telematico collegato con tutti i registri nazionali e con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa di standard e procedure, diritti e doveri dei donatori nel mondo; NETCORD (Network internazionale per la raccolta e la conservazione di sangue cordonale), che determina le procedure e i criteri necessari all'accreditamento delle banche cordonali; ISBT (International Society of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di medicina trasfusionale;

Preso atto che le società ed organizzazioni internazionali succitate sono collegate o associate con corrispondenti gruppi clinico-scientifici ed organizzazioni nazionali denominati: GITMO (Gruppo italiano trapianto midollo osseo), associato con EBMT; IBMDR/ADMO (Italian Bone Marrow Donor Registry ed Associazione donatori midollo osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA; GRACE (Gruppo raccolta ed amplificazione delle cellule emopoietiche) associato con NETCORD; SIE (Società italiana di ematologia); SIMTI (Società italiana di medicina trasfusionale ed immunoematologia), associata con ISBT; SIDE (Società italiana di emaferesi);

Viste le linee guida prodotte dalle sopraricordate società, organizzazioni e gruppi clinico-scientifici in tema di cellule staminali emopoietiche;

Visto l'accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2003, n. 227;

Viste in particolare le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto accordo, di cui costituisce parte integrante, le quali descrivono gli standard qualitativi ed operativi, in accordo con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;

Considerato che l'impiego di cellule staminali da cordone ombelicale in campo terapeutico è, in determinati settori, ancora in fase di studio e sperimentazione clinica;

Ravvisata la necessità e urgenza di esercitare la più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle cellule staminali da cordone ombelicale, in considerazione delle procedure di accreditamento dei centri trapianto e delle banche di cordone ombelicale da effettuarsi da parte delle regioni e province autonome in base alle indicazioni delle suddette linee-guida, tenuto anche conto della possibilità che dette cellule possano essere esportate od importate;

Vista la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002 «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2002, n. 31, la cui validità è stata prorogata per un anno con successiva ordinanza del 30 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2003, n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ad esclusione delle strutture individuate dall'art. 18 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonché delle strutture individuate ai sensi del precitato accordo del 10 luglio 2003, di cui in premessa.

2. La conservazione, presso le strutture pubbliche, quelle individuate dall'art. 18 della citata legge n. 107/1990 e quelle di cui all'accordo del 10 luglio 2003, di cellule staminali da cordone ombelicale per uso autologo, ove si renda necessario, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte delle regioni e non comporta oneri a carico del donatore.

Art. 2.

1. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono individuate dalle regioni sulla base di quanto previsto dai relativi piani sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base di programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti dalle società, organizzazioni e gruppi clinico scientifici di cui alla premessa nonché dall'accordo Stato-regioni del 10 luglio 2003, e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rilasciata, di volta in volta, dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.

Art. 4.

La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 febbraio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270

04A02863

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, recante il «Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per DOC "Sangiovese di Romagna"».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2004, relativo al conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per DOC «Sangiovese di Romagna»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto è stato erroneamente indicato che l'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Pagadebit di Romagna» invece di «Sangiovese di Romagna»;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale del 16 gennaio 2004, relativo al «Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC "Sangiovese di Romagna"», l'art. 1 dove è scritto «Pagadebit di Romagna» anziché «Sangiovese di Romagna» è sostituito dal seguente art. 1:

1. «Art. 1. — L'Ente tutela vini di Romagna con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino "Sangiovese di Romagna", nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02693

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 26 febbraio 2004 dalle ore 8 alle ore 12,30.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 17/7/2004 in data 24 febbraio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 26 febbraio 2004, dalle ore 8 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 marzo 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A02749

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 27 febbraio 2004 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 19/7/2004 in data 24 febbraio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 27 febbraio 2004, intera giornata per assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 marzo 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A02750

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia in data 25 febbraio 2004, dalle ore 8,15 alle ore 12,15.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 18/7/2004 in data 24 febbraio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia in data 25 febbraio 2004, dalle ore 8,15 alle ore 12,15 per assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 marzo 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A02751

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 2004, come segue:

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	5991.26	Quantità di valuta per 1 euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	133.584	Quantità di valuta per 1 euro
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	86.4135	Quantità di valuta per 1 euro
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	087	99.8883	Quantità di valuta per 1 euro
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.39834	Quantità di valuta per 1 euro
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2.25776	Quantità di valuta per 1 euro
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	075	4.72394	Quantità di valuta per 1 euro
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3.68863	Quantità di valuta per 1 euro
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	699.88	Quantità di valuta per 1 euro
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2.25776	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1.63744	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	020	-	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6203.40	Quantità di valuta per 1 euro
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1.26132	Quantità di valuta per 1 euro
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0.475511	Quantità di valuta per 1 euro
BANGLADESH	Taka	BDT	174	74.2130	Quantità di valuta per 1 euro
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2.51002	Quantità di valuta per 1 euro
BELGIO	Franco Belga	BEF	004	-	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2.51723	Quantità di valuta per 1 euro
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1.26132	Quantità di valuta per 1 euro
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57.7058	Quantità di valuta per 1 euro
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2728.44	Quantità di valuta per 1 euro
BOLIVIA	Boliviano	BOB	074	9.89018	Quantità di valuta per 1 euro
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1.95583	Quantità di valuta per 1 euro
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5.79083	Quantità di valuta per 1 euro
BRASILE	Real	BRL	234	3.59527	Quantità di valuta per 1 euro
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2.14804	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Lev	BGL	045	1955.73	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1.95573	Quantità di valuta per 1 euro
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1343.85	Quantità di valuta per 1 euro
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5032.66	Quantità di valuta per 1 euro
CAMERUN	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1.63463	Quantità di valuta per 1 euro
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	137.42	Quantità di valuta per 1 euro
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1.03428	Quantità di valuta per 1 euro
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	32.7242	Quantità di valuta per 1 euro

CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	006	-	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CIAD	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CILE	Peso Cileno	CLP	029	722.611	Quantità di valuta per 1 euro
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10.4437	Quantità di valuta per 1 euro
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	046	0.586468	Quantità di valuta per 1 euro
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	040	3516.61	Quantità di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491.967	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	465.587	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2.7749	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1492.23	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	077	524.675	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7.68718	Quantità di valuta per 1 euro
CUBA	Peso Cubano	CUP	067	29.0103	Quantità di valuta per 1 euro
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	007	7.44811	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.39834	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	53.3219	Quantità di valuta per 1 euro
ECUADOR	Sucre	ECS	076	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	070	7.72765	Quantità di valuta per 1 euro
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11.0363	Quantità di valuta per 1 euro
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4.63281	Quantità di valuta per 1 euro
ERITREA	Nakfa	ERN	243	12.0455	Quantità di valuta per 1 euro
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15.6466	Quantità di valuta per 1 euro
ETIOPIA	Birr	ETB	068	10.5962	Quantità di valuta per 1 euro
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0.692145	Quantità di valuta per 1 euro
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2.1402	Quantità di valuta per 1 euro
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	066	70.0387	Quantità di valuta per 1 euro
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	023	-	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0.841210	Quantità di valuta per 1 euro
FRANCIA	Franco Francese	FRF	005	-	-
GABON	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36.1676	Quantità di valuta per 1 euro
GEORGIA	Lari	GEL	230	2.69846	Quantità di valuta per 1 euro
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	042	-	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11057.5	Quantità di valuta per 1 euro
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	75.6616	Quantità di valuta per 1 euro
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	134.131	Quantità di valuta per 1 euro
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	044	0.692145	Quantità di valuta per 1 euro
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	083	223.671	Quantità di valuta per 1 euro
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	089	0.892937	Quantità di valuta per 1 euro
GRECIA	Dracma Greca	GRD	030	-	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.39834	Quantità di valuta per 1 euro
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	078	10.2746	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2516.33	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro

GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	225.776	Quantità di valuta per 1 euro
HAITI	Gourde	HTG	151	52.9060	Quantità di valuta per 1 euro
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22.4556	Quantità di valuta per 1 euro
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9.79512	Quantità di valuta per 1 euro
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	57.3074	Quantità di valuta per 1 euro
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	10569.5	Quantità di valuta per 1 euro
IRAN	Rial Iraniano	IRR	057	10491.6	Quantità di valuta per 1 euro
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	093	0.392266	Quantità di valuta per 1 euro
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	060	-	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	062	87.6924	Quantità di valuta per 1 euro
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5.57034	Quantità di valuta per 1 euro
ITALIA	Lira Italiana	ITL	018	-	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	177.927	Quantità di valuta per 1 euro
KENYA	Scellino Keniota	KES	022	96.1256	Quantità di valuta per 1 euro
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	53.9608	Quantità di valuta per 1 euro
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0.371220	Quantità di valuta per 1 euro
LAOS	Kip	LAK	154	9892	Quantità di valuta per 1 euro
LESOTHO	Loti	LSL	172	8.7788	Quantità di valuta per 1 euro
LETTONIA	Lats	LVL	219	0.670733	Quantità di valuta per 1 euro
LIBANO	Lira Libanese	LBP	032	1909.45	Quantità di valuta per 1 euro
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	65.5194	Quantità di valuta per 1 euro
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	069	1.69521	Quantità di valuta per 1 euro
LITUANIA	Litas	LTL	221	3.45312	Quantità di valuta per 1 euro
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	056	-	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10.0889	Quantità di valuta per 1 euro
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61.1372	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	7194.70	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	133.128	Quantità di valuta per 1 euro
MALAYSIA	Ringgit	MYR	055	4.79243	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16.0818	Quantità di valuta per 1 euro
MALI	Franco Mali	MLF	159	-	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
MALTA	Lira Maltese	MTL	033	0.430110	Quantità di valuta per 1 euro
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	084	11.0540	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	322.581	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	32.7235	Quantità di valuta per 1 euro
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13.7782	Quantità di valuta per 1 euro
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16.3240	Quantità di valuta per 1 euro
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1420.24	Quantità di valuta per 1 euro
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	29042.2	Quantità di valuta per 1 euro
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8.09766	Quantità di valuta per 1 euro
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8.7788	Quantità di valuta per 1 euro
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	92.0763	Quantità di valuta per 1 euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19.5236	Quantità di valuta per 1 euro
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
NIGERIA	Naira	NGN	081	173.382	Quantità di valuta per 1 euro
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	8.5925	Quantità di valuta per 1 euro

NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1.87506	Quantità di valuta per 1 euro
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	014	-	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0.485603	Quantità di valuta per 1 euro
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	026	72.3330	Quantità di valuta per 1 euro
PANAMA	Balboa	PAB	162	1.26132	Quantità di valuta per 1 euro
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4.13994	Quantità di valuta per 1 euro
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7762.89	Quantità di valuta per 1 euro
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4.37296	Quantità di valuta per 1 euro
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119.252	Quantità di valuta per 1 euro
POLONIA	Zloty	PLN	237	4.71282	Quantità di valuta per 1 euro
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	013	-	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4.5912	Quantità di valuta per 1 euro
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.692145	Quantità di valuta per 1 euro
ROMANIA	Leu	ROL	131	41106.9	Quantità di valuta per 1 euro
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36.3557	Quantità di valuta per 1 euro
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	702.70	Quantità di valuta per 1 euro
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9.62324	Quantità di valuta per 1 euro
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3.51375	Quantità di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0.692145	Quantità di valuta per 1 euro
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10973.4	Quantità di valuta per 1 euro
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	69.4798	Quantità di valuta per 1 euro
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6.53363	Quantità di valuta per 1 euro
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2964.10	Quantità di valuta per 1 euro
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2.14152	Quantità di valuta per 1 euro
SIRIA	Lira Siriana	SYP	036	59.9789	Quantità di valuta per 1 euro
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	40.7308	Quantità di valuta per 1 euro
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	237.317	Quantità di valuta per 1 euro
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	065	3304.65	Quantità di valuta per 1 euro
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	024	-	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	058	124.057	Quantità di valuta per 1 euro
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.39834	Quantità di valuta per 1 euro
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.39834	Quantità di valuta per 1 euro
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.39834	Quantità di valuta per 1 euro
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.26132	Quantità di valuta per 1 euro
SUD AFRICA	Rand	ZAR	082	8.7788	Quantità di valuta per 1 euro
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	079	329.037	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	3172.21	Quantità di valuta per 1 euro
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	009	9.13677	Quantità di valuta per 1 euro
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.56567	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8.7788	Quantità di valuta per 1 euro
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3.88612	Quantità di valuta per 1 euro
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	42.4126	Quantità di valuta per 1 euro
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1345.99	Quantità di valuta per 1 euro
THAILANDIA	Baht	THB	073	49.3042	Quantità di valuta per 1 euro
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2.53161	Quantità di valuta per 1 euro
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7.7605	Quantità di valuta per 1 euro

TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	080	1.5263	Quantità di valuta per 1 euro
TURCHIA	Lira Turca	TRL	010	1698262	Quantità di valuta per 1 euro
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6493.27	Quantità di valuta per 1 euro
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	064	-	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6.72826	Quantità di valuta per 1 euro
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2428.52	Quantità di valuta per 1 euro
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	264.322	Quantità di valuta per 1 euro
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1	Quantità di valuta per 1 euro
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	053	36.4255	Quantità di valuta per 1 euro
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1235.54	Quantità di valuta per 1 euro
VANUATU	Vatu	VUV	208	139.20	Quantità di valuta per 1 euro
VENEZUELA	Bolivar	VEB	035	2013.06	Quantità di valuta per 1 euro
VIETNAM	Dong	VND	145	19760.7	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	225.64	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5853.88	Quantità di valuta per 1 euro
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	051	1008.82	Quantità di valuta per 1 euro

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A02694

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004.

Rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 17/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 febbraio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04) e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione;

Considerato che:

le deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04 sono state pubblicate nel sito internet dell'Autorità mentre non sono ancora state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04 nel sito internet dell'Autorità vi sono stati riscontrati alcuni errori di redazione o digitazione che sono stati puntualmente rappresentati all'Autorità dal Direttore generale con nota in data 17 febbraio 2004;

al fine di pervenire alla pubblicazione di unico testo emendato delle imperfezioni di cui al precedente alinea, è stata chiesta la sospensione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04;

appare opportuno che le imperfezioni riscontrate dagli uffici e segnalate come sopra indicato siano eliminate per evitare che esse possano dar luogo ad incertezze o ambiguità interpretative; del resto, per ragioni di trasparenza e obiettività. l'Autorità è usa correggere siffatte anomalie attraverso l'adozione di appositi provvedimenti di rettifica di errori materiali;

inoltre, appare opportuno che alla correzione di alcuni di detti errori si proceda con formale deliberazione di rettifica dell'Autorità, invece che con il più semplice procedimento di rettifica degli errori direttamente da parte degli uffici, per la maggiore rilevanza che le parti da correggere assumono e per chiarire in relazione a queste ultime la reale volontà dell'Autorità;

Ritenuto che sia opportuno:

provvedere con la presente deliberazione alla rettifica degli errori materiali, riconducibili alla tipologia di cui all'ultimo alinea del considerato, riscontrati nelle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04;

prevedere che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04, come ivi disposta, avvenga nelle versioni allegate alla presente deliberazione, tenendo conto anche delle più modeste correzioni apportate con le modalità di «errata corrige»;

Delibera
di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Correzione di errori materiali dell'allegato A della deliberazione n. 4/04

1.1. Al comma 11.1 dell'allegato *A* della deliberazione n. 4/04, sono soppresse le parole «le interruzioni con origine sistema elettrico di cui al comma 6.1, lettera *a)*, *e*» e dopo le parole «con facoltà di avvalersi, per le interruzioni senza preavviso brevi» sono aggiunte le parole «e le interruzioni con origine sistema elettrico di cui al comma 6.1. lettera *a)*».

1.2. Al comma 21.2 dell'allegato *A* della deliberazione n. 4/04, le parole «per ogni anno *i* del periodo» sono sostituite dalle parole «per ogni anno del periodo», dopo la prima formula è aggiunta la formula «$T_{o.j} - LivPart$» e dopo le parole «per l'anno *i*» sono aggiunte le parole «(*i = 1..4* per gli anni 2004...2007)».

1.3. Al comma 22.5. lettere *b)* e *c)*, dell'allegato A della deliberazione n. 4/04, le parole «in bassa tensione per usi domestici» e le parole «in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione» sono sostituite rispettivamente dalle parole «in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione» e dalle parole «in bassa tensione per usi domestici».

1.4. Al comma 26.3 dell'allegato *A* della deliberazione n. 4/04, dopo le parole «Le interruzioni» sono aggiunte le parole «con istante di inizio nei giorni in cui sono accaduti eventi».

Art. 2.

Correzione di errori materiali della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04

2.1. Al comma 4.2 della deliberazione n. 5/04, le parole «parametro λ» sono sostituite dalle parole «parametro γ».

2.2. Ai commi 4.6 e 4.7 della deliberazione n. 5/04, le parole «componente UC_5» sono sostituite dalle parole «componente UC_4».

2.3. Al secondo punto del comma 6.1 della deliberazione n. 5/04, le parole «tabella 1 allegata alla deliberazione n. 203/02;» sono sostituite dalle parole «tabella 3 di cui all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;».

Art. 3.

Correzione di errori materiali dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04

3.1. Ai commi 21.1 e 21.3 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, dopo le parole «la quota parte», sono aggiunte le parole «della componente CTR di cui al comma 17.1,».

3.2. Alla lettera *f)* dei commi 24.2 e 24.3 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, sono soppresse le parole «e UC_6».

3.3. Al comma 40.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, dopo le parole «in punti di interconnessione» sono soppresse le parole «ovvero in punti di immissione».

3.4. Al comma 44.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, la formula della componente CT_{NM} è sostituita con la seguente formula:

$$CT_{NM} = \sum_{c}\sum_{i} CTR^{*} qe^{c.NM} * \varphi e_i{}^{*} \lambda^{*} L$$

3.5. Al comma 52.3 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, sono soppresse le parole, lettere da *a)* a *e)*».

3.6. Al comma 53.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 50/4. le parole «componenti UC_5 e UC_6», sono sostituite dalle parole «componenti UC_3 e UC_5 e UC_6».

3.7. L'art. 57 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, è sostituito dal seguente:

«Art. 57 *(Esazione delle componenti* UC_3 e UC_5). — 57.1. Le imprese distributrici, versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC_3, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.

57.2. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1. lettera *c)*, versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC_5 in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.».

3.8. Nella tabella 14 dell'allegato n. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04:

il valore 11,15 della componente $\tau 3$ espressa in centesimi di euro/kWh relativa allo scaglione di consumo da 2641 a 3540 kWh/anno è sostituito con il valore 11,39 espresso in centesimi di euro/kWh;

il valore 9,28 della componente $\tau3$ espressa in centesimi di euro/kWh relativa allo scaglione di consumo da 3541 a 4440 kWh/anno è sostituito con il valore 9,52 espresso in centesimi di euro/kWh.

3.9 Nella tabella 16 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, il valore 1.440 della componente $\tau2$ della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kW/pcr anno, è sostituito con il valore 1.584, espresso in centesimi di euro/kW/per anno.

Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, e la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, in attuazione di quanto nelle stesse disposto, nelle versioni allegate al presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ad eccezione degli allegati.

Milano, 19 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

04A02858

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004.

Disposizioni per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l'anno 2002. (Deliberazione n. 19/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 febbraio 2004;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000;

la legge 17 aprile 2003, n. 83;

Visti:

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 317/01);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, come successivamente modificata e integrata;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

Considerato che:

la deliberazione n. 317/01 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il valore dei corrispettivi unitari applicati ai prelievi di energia elettrica dei clienti del mercato libero ai fini della provvista del gettito necessario a remunerare la riserva e il bilanciamento;

il titolo 4 della deliberazione n. 317/01 stabilisce le condizioni per l'approvvigionamento delle risorse necessarie ai servizio di dispacciamento, ivi incluse la riserva secondaria e terziaria, prevedendo che i titolari degli impianti di produzione, nel corso dell'anno 2002, mettano a disposizione della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) le predette risorse secondo l'ordine indicato al medesimo titolo 4;

le condizioni di cui al precedente alinea hanno trovato applicazione anche per il primo semestre dell'anno 2003;

le modalità per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria sono state stabilite, con validità dal 1° luglio 2003, con la deliberazione n. 67/03;

Ritenuto che sia opportuno disporre che la remunerazione della riserva secondaria e terziaria, per l'anno 2002, avvenga con le medesime modalità di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 67/03, ferma restando la verifica del presupposto generale costituito dalla messa a disposizione del Gestore della rete, da parte del singolo soggetto titolare di impianti di produzione, di detta riserva in modo adeguato rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata.

Art. 2.

Remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l'anno 2002

2.1. Il gestore della rete riconosce, per l'anno 2002, a ciascun soggetto titolare di impianti di produzione che abbia messo a disposizione riserva secondaria e terziaria secondo le disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione n. 36/02, un corrispettivo, espresso in euro/MW, determinato dal medesimo Gestore della rete secondo le disposizioni di cui all'art. 11 della deliberazione n. 67/03.

2.2. Il Gestore della rete definisce le modalità per l'attribuzione delle spettanze ai titolari delle unità di produzione conformemente a quanto disposto nel presente provvedimento, nonché le modalità per il versamento,

anche differito, degli importi relativi a dette spettanze tenendo conto delle disponibilità effettive del gettito rinveniente dalle componenti tariffarie *rf*, *bf* e *bh*.

2.3. Il Gestore della rete predispone ed invia all'Autorità, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un rapporto con l'indicazione delle modalità definite ai sensi del comma precedente e degli esiti della loro concreta applicazione.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. In ogni caso, i corrispettivi a remunerazione della riserva secondaria e terziaria dovuti in ragione d'anno ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, dell'art. 11 e dell'art. 12 della deliberazione n. 67/03, sono riconosciuti dal Gestore della rete solo qualora la riserva messa disposizione dal singolo soggetto titolare di impianti di produzione sia stata adeguata rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

04A02697

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004.

Revisione della remunerazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed approvvigionata nell'ambito del servizio di dispacciamento con decorrenza 1° marzo 2004. (Deliberazione n. 20/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 febbraio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

Visti:

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1° aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2003, n. 97/03 (di seguito: deliberazione n. 97/03);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 163/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e l'allegato *A* alla medesima (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 7/04;

Considerato, quanto alla struttura dei corrispettivi articolati per fasce orarie a remunerazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed al servizio di dispacciamento, in correlazione con la dinamica di progressiva realizzazione ed avvio del sistema delle offerte, che:

l'art. 30 del testo integrato prevede che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, vale a dire il prezzo all'ingrosso amministrato cui è valorizzata l'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sia articolato per fasce orarie;

il prezzo di cessione di cui al precedente alinea è utilizzato, altresì, ai fini della regolazione economica:

a) dello scambio dell'energia elettrica;

b) dell'energia elettrica immessa in rete ceduta nell'ambito dello STOVE ovvero oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario nonché delle cessioni all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e prodotta da unità di produzione che non partecipano allo STOVE;

c) dell'energia elettrica utilizzata in esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete al di fuori dello STOVE;

l'art. 7 della deliberazione n. 27/03 prevede che le componenti r_f e b_f a remunerazione della riserva e del bilanciamento siano articolate per fasce orarie;

con deliberazione n. 163/03, l'Autorità ha esteso, per il mese di gennaio 2004, il periodo di vigenza del regime connesso al sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica e l'applicazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso così come determinato per l'anno 2003, unitamente all'articolazione in fasce 2003, per le seguenti ragioni:

a) era prevista una prima fase sperimentale di operatività del sistema delle offerte a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE di cui alla deliberazione n. 67/2003;

b) sul piano del funzionamento del sistema elettrico nazionale, quanto all'intensità media della domanda, i mesi di dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti in base alle previsioni del Gestore della rete;

con l'estensione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ritenuto necessario dar corso, per l'anno 2004, ad un regime misto quanto alla determinazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica; in particolare, prezzi amministrati articolati sulla base delle fasce 2003 ed equiparati a quelli dell'anno 2003 per il mese di gennaio 2004 e, per i mesi successivi, prezzi che avrebbero dovuto tener conto dell'andamento dei prezzi nel sistema delle offerte;

il suddetto regime misto riconosce per il mese di gennaio 2004 una remunerazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica mediamente superiore a quella che si sarebbe determinata con l'adozione delle fasce 2004 dall'inizio del medesimo anno, vale a dire una minor remunerazione dell'energia elettrica in ore di alto carico atteso ed una maggior remunerazione in ore di basso carico atteso; e che tale maggior onere sull'utenza finale avrebbe potuto essere riassorbito in corso d'anno qualora il sistema borsistico avesse operato nell'anno 2004 per almeno 11 mesi;

con nota in data 28 gennaio 2004 (prot. GRTN/P2004001557), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) hanno manifestato all'Autorità la necessità di prolungare almeno all'inizio di febbraio le prove di funzionamento dei mercati componenti il sistema delle offerte, a causa di malfunzionamenti delle piattaforme informatiche ed alla insufficiente partecipazione degli operatori alle suddette prove;

con deliberazione n. 5/04, l'Autorità, prendendo atto del proseguimento delle prove di funzionamento di cui al precedente alinea, ha esteso l'applicazione del regime in vigore nel mese di gennaio 2004 a tutto il periodo necessario all'espletamento delle suddette prove;

l'art. 1 del testo integrato fissa le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 per l'anno 2004 (di seguito: fasce 2004 secondo la proposta del Gestore della rete, basata sul profilo di carico atteso per il medesimo anno, pubblicata nel sito internet del medesimo gestore in data 15 dicembre 2004;

l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 5/04 prevede che, per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 1 del testo integrato, le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 rimangano definite ai sensi del titolo II, comma 2, paragrafo *b)*, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 45/90 (di seguito: fasce 2003), al fine di introdurre un congruo periodo temporale per l'adeguamento alle fasce 2004 dei misuratori idonei alla registrazione per fascia oraria dei prelievi di energia elettrica, atteso che le conseguenze di detta misura erano ritenute accettabili, alla data di adozione della citata deliberazione n. 5/04, in vista dell'allora imminente avvio del sistema delle offerte;

l'art. 4 della deliberazione n. 5/04 ha fissato, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi PC e OD della componente CCA ed i valori degli elementi PV della componente CAD ricompresi nelle tariffe di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese distributrici;

con nota in data 10 febbraio 2004, la segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato con delega all'energia ha trasmesso un resoconto della riunione del tavolo energia tenutasi il 4 febbraio 2004 in cui si è convenuto, tra l'altro, che l'entrata in funzione del sistema delle offerte dovesse essere subordinata al verificarsi di un periodo di almeno due settimane di prova di ciascun mercato caratterizzate da stabilità e rappresentatività dei risultati, vale a dire dall'assenza di malfunzionamenti nelle prove;

alcuni soggetti interessati hanno recentemente segnalato all'Autorità il rischio di un rialzo dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, sia sul mercato vincolato che su quello libero, a causa del rinvio dell'avvio operativo del sistema delle offerte e, conseguentemente, della modificazione del regime misto di cui ai precedenti alinea rispetto a quanto previsto dall'Autorità con la deliberazione n. 5/04;

non essendo ad oggi fissata una data precisa quanto all'avvio del sistema delle offerte, il prolungarsi del periodo in cui il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è fissato per via amministrata esclude che l'entrata in operatività del medesimo sistema possa completamente compensare in corso d'anno le maggiori remunerazioni dell'energia elettrica nella prima fase dell'anno 2004, ciò che richiede, ai fini della tutela di utenti e consumatori, il recupero parziale di tale maggior onere sostenuto nei mesi di gennaio e febbraio 2004;

Ritenuto che sia opportuno:

rivedere, a partire dal 1° marzo 2004, le componenti *rf* e *bf* nonché il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 30 del testo integrato in modo tale da riassorbire, completamente per tale mese e gradualmente per i mesi di gennaio e febbraio 2004, il maggior onere posto a carico degli utenti del bilanciamento e delle imprese distributrici nonché, quindi, da consentire che l'onere complessivo derivante dal regime misto sia uguale, in media annuale, a quello derivante dall'applicazione dal 1° gennaio 2004 dei corrispettivi articolati sulla base delle fasce 2004;

prevedere che la gradualità del riassorbimento del maggior onere relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2004 avvenga nei mesi successivi a febbraio 2004 e sino all'avvio del sistema delle offerte che, come considerato ai precedenti alinea, dovrebbe compensare le maggiori remunerazioni residue derivanti dal regime misto;

aggiornare, a partire dal 1° marzo 2004, i valori degli elementi PC e OD della componente CCA e i valori degli elementi PV della componente CAD tenendo conto della modifica del livello del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 30 del testo integrato nelle fasce 2004 diverse da F4 al fine di consentire la copertura dei costi variabili riconosciuti alla produzione di energia elettrica;

Delibera:

Di prevedere che, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 e il 31 maggio 2004 ovvero, se precedente, la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico:

a) i valori della componente r_f e della componente b_f di cui all'art. 7 della deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, siano quelli fissati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione;

b) in deroga a quanto disposto dal comma 5.2 della deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, il prezzo da applicare alle cessioni di energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici e alle cessioni di energia elettrica di cui al comma 5.1 della deliberazione n. 5/04, sia pari alla somma della componente del prezzo di cessione fissata nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione e del parametro Ct, pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97.

Di prevedere che, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, le tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4 e 5, allegate alla deliberazione n. 5/04, siano sostituite dalle tabelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, allegate alla presente deliberazione.

Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 19 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

Tabella 1: Componenti r_f e b_f

Fascia oraria	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)
	MARZO		APRILE		MAGGIO	
F1	0,16	0,04	–	–	–	–
F2	0,12	0,03	0,33	0,04	0,33	0,04
F3	–	–	0,18	0,02	0,18	0,02
F4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 2: Componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato

Fascia oraria	Componente del prezzo di cessione (centesimi di euro/kWh)		
	MARZO	APRILE	MAGGIO
F1	1,738	--	--
F2	1,329	1,868	1,868
F3	--	1,012	1,012
F4	0,000	0,000	0,000

Tabella 3: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per il mese di marzo 2004

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,06
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,07
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,64
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	4,81
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,51
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,70

Tabella 4: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 per il mese di marzo 2004

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,12	5,71		4,41
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,12	5,71		4,41
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,12	5,71		4,41
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,80	5,42		4,19
lettera e)	Altre utenze in media tensione	5,80	5,42		4,19
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,68	5,31		4,10

Tabella 5: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per il mese di marzo 2004

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,23
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,10
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,31
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,09
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,32
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,22

Tabella 6: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 per il mese di marzo 2004

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,24	0,18		0,01
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,24	0,18		0,01
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,24	0,18		0,01
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,22	0,17		0,01
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,22	0,17		0,01
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,22	0,17		0,01

Tabella 7: Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per il mese di marzo 2004

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh) modificata
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,38
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,26
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,04
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	4,99
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,92
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,01

Tabella 8: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 per il mese di marzo 2004

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,45	5,98		4,51
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,45	5,98		4,51
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,45	5,98		4,51
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,11	5,68		4,29
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,11	5,68		4,29
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,99	5,57		4,20

Tabella 9: Elemento PV per il mese di marzo 2004

Tariffa D2		
Scaglioni di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	3,23
901	1800	3,22
1801	2640	4,81
2641	4440	6,02
	oltre 4440	4,81

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	4,81

Tabella 10: Componente CAD per il mese di marzo 2004

Tariffa D2		
Scaglioni di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	5,51
901	1800	5,53
1801	2640	7,12
2641	4440	8,33
	oltre 4440	7,12

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	7,12

04A02696

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2004.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - con sede legale in Vicenza e capitale sociale di euro 154.319.130 alla data del 30 giugno 2003;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al requisito minimo di euro 25 mln e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

Per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - MORCALDO

04A02802

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2004), **coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450 *per l'anno 2004*.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo degli articoli 1, 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4:

«Art. 1 *(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq)*. — 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitara e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione all'attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.».

«Art. 2 *(Organizzazione della missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».

«Art. 3 *(Regime degli interventi)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.».

4. *(Omissis)*.

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'art. 3, comma 3.

3-*bis*. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Iraq per fini umanitari.».

Art. 1-*bis*.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul

1. *Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste».*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.».

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 2.

Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084 *per l'anno 2004.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219:

«Art. 6 *(Invio in Iraq di un contingente militare)*. — 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.».

Art. 3.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia e alla missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF.

4. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

*5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-*bis *del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.*

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802 *per l'anno 2004.*

Riferimenti normativi:

— La legge 11 agosto 2003, n. 231, recante «Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 26 agosto 2003. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5:

«Art. 1 *(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali).* — 1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. *(Omissis).*

3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF.

5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.».

— Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, recante «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si riporta il testo dell'art. 2-*bis*:

«Art. 2-*bis (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).* — 1. È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan, in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.».

Art. 4.

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927 *per l'anno 2004.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 11 agosto 2003, n. 231:

«Art. 2 *(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).* — 1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:

«Art. 2 *(Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina).* — 1. È autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.».

Art. 5.

Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 2 *(Indennità di missione).* — 1. *(Omissis).*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico).* — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso).* — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie).* — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile).* — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, *ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.*».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile).* — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme).* — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale).* — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica).* — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. *(Omissis)*.

4. Al medesimo personale durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. *(Omissis)*.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».

Art. 6.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257 *per l'anno 2004.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 7.

Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 8.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, *del presente decreto* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060 *per l'anno 2004.*

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.».

Art. 9.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 *del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 9-*bis.*

Cessione di materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene.

Art. 10.

Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 11 *(Compagnia di fanteria rumena)*. — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».

Art. 11.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 12 *(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)*. — 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

— Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:

«1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiale di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.».

Art. 12.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, *e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.*

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a), b), c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391, del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.

Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 13.

Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34, *comma 8*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Riferimenti normativi:

— La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001; si riporta il testo dell'art. 21:

«Art. 21 *(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)*. — 1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 79 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve, ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.».

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002. Si riporta il testo dell'art. 34, comma 8:

«8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 4, comma 2:

«2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in sevizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera *b)*, commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.».

Art. 13-*bis.*

Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3:

«3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella *A* allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella *A* di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.».

Art. 13-*ter.*

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 15.

Copertura finanziaria

*1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-*bis *e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:

«8. Per l'anno 2004 è istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.».

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02916

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle-Upon-Tyne (Gran Bretagna)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Elisabetta Greto, agente consolare onorario in Newcastle-Upon-Tyne (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'ufficio consolare di prima categoria in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri.

2. Ricezione e trasmissione materiale all'ufficio consolare di prima categoria in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili.

3. Ricezione e trasmissione materiale all'ufficio consolare di prima categoria in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni.

5. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio consolare di prima categoria in Manchester.

6. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

7. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

04A02762

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Mosca e del Consolato generale d'Italia a San Pietroburgo.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca è modificata come segue: tutto il territorio della Federazione Russa, escluso San Pietroburgo, le Regioni di Leningrado, Novgorod, Vologda, Arcanghelsk, Pskov e provincia, Murmansk e provincia, la Repubblica autonoma di Carelia, nonché il Turkmenistan.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a San Pietroburgo è modificata come segue: San Pietroburgo, le Regioni di Leningrado, Novgorod, Vologda, Arcanghelsk, Pskov e provincia, Murmansk e provincia, la Repubblica autonoma di Carelia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

04A02761

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demonio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Favignana

Con decreto interministeriale n. 1297 del 14 ottobre 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex batteria «Scoglio corrente» sito nell'isola di Favignana (Trapani), riportato nel catasto terreni del comune censuario di Favignana (Trapani), foglio 34, particella A per una superficie complessiva di mq 18.068, tra i beni di demanio pubblico dello Stato, ramo Marina militare.

04A02692

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2278
Yen giapponese	136,02
Corona danese	7,4515
Lira Sterlina	0,68180
Corona svedese	9,2563
Franco svizzero	1,5645
Corona islandese	86,60
Corona norvegese	8,4895
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	33,165
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,83
Litas lituano	3,4520
Lat lettone	0,6632
Lira maltese	0,4279
Zloty polacco	4,7229
Leu romeno	39895
Tallero sloveno	238,0200
Corona slovacca	40,456
Lira turca	1615435
Dollaro australiano	1,6727
Dollaro canadese	1,6353
Dollaro di Hong Kong	9,5693
Dollaro neozelandese	1,9044
Dollaro di Singapore	2,0979
Won sudcoreano	1442,97
Rand sudafricano	8,2566

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02963

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duagen»

Estratto decreto n. 946 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: DUAGEN.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a. - via Fleming n. 2 - Verona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

30 capsule molli in blister pvc/pvdc da 0,5 mg - A.I.C. n. 035896012/M (in base 10) 127GQD (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 20,84 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 34,40 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

90 capsule molli in blister pvc/pvdc da 0,5 mg - A.I.C. n. 035896024/M (in base 10) 127GQS (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: 0,5 mg di dutasteride;

eccipienti: mono e di gliceridi dell'acido caprilico/caprico, butilidrossitoluene (E321), gelatina, glicerolo, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), trigliceridi a catena media, lecitina, inchiostro rosso contenente ferro ossido rosso (E172) come colorante, polivinil acetato ftalato, glicole propilenico e polietilen glicole.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: RP Scherer S.A. 74, Route Principale Beinheim Francia.

Confezionamento primario e secondario: Cardinal Health Germany GmbH Steinbeistrasse 2 73614 Schorndorf Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02758

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silkis»

Estratto decreto n. 957 del 4 febbraio 2004

Specialità medicinale: SILKIS.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 tubo al da 30 g di pomata - A.I.C. n. 035765027/M (in base 10) 123GT3 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 7,18 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 11,85 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

1 tubo al da 10 g di pomata - A.I.C. n. 035765018/M (in base 10) 123GSR (in base 32);

1 tubo al da 100 g di pomata - A.I.C. n. 035765039/M (in base 10) 123GTH (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento per uso dermatologico.

Composizione: un g di unguento contiene:

principio attivo: calcitriolo 3 mcg;

eccipienti: α tocoferolo, vaselina bianca, paraffina liquida.

Produzione e controllo: Laboratoires Galderma - Alby Sur Cheran Francia.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi a placche (psoriasis vilgaris) da leggera a moderatamente grave con interessamento fino al 35% della superficie corporea.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, i progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sensigard»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 129 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale SENSIGARD:

«75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035335013;

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335025;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335037.

Società: Copernico S.r.l., via Oria n. 32 - 72028 Torre Santa Susanna (Brindisi).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sensigard», «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035335013, «Sensigard», «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335025, «Sensigard», «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335037, prodotti anteriormente al 21 agosto 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 396 del 22 luglio 2002, possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naaxia»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 172 del 23 febbraio 2004

Medicinale: NAAXIA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - cap 21040 Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

Modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,0008 mg - sodio idrossido o acido cloridrico a pH 7,2 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml;

a:

principio attivo: invariato

eccipienti: benzalconio cloruro (eliminato) - sodio idrossido o acido cloridrico a pH 7,2 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Sono inoltre autorizzate le seguenti modifiche: modifica del condizionamento primario: da «presenza nel flacone del sistema ABAK ADS» a «presenza nel flacone del sistema ABAK FS», nel flacone che attualmente prevede una membrana che assorbe il conservante benzalconio cloruro, viene inserita in sostituzione una membrana sterilizzante da 0,2 micron (il collirio viene pertanto sterilizzato al momento dell'istillazione e, pertanto, è possibile eliminare il conservante; modifica della dimensione del lotto di prodotto finito: da 120 litri a 970-1.750 litri; modifica delle specifiche del prodotto finito: inserimento delle specifiche «colore» (rif. sol. B9) e «trasparenza» (rif. susp. 1); modifica delle specifiche «osmolarità» (da 400-50 mosmol/kg a 430-520 mosmol/kg); «volume estraibile» (da 5,0-5,5 ml a $\geq$ 5,0 ml); eliminazione dell'identificazione del conservante benzalconio cloruro;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027032046 - «SINE» flacone collirio 5 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

022 «4,9% collirio soluzione» 30 contenitori monodose 0,4 ml;

034 «4,9% collirio soluzione» flacone 5 ml con conservante;

046 «4,9% collirio soluzione» flacone 5 m senza conservante

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02722

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nootropil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 173 del 23 febbraio 2004

Medicinale: NOOTROPIL.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15 - c.a.p. 10044 (Italia), codice fiscale n. 00471770016.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 4 anni.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022921098 - «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Praxilene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 174 del 23 febbraio 2004

Medicinale: PRAXILENE.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - c.a.p. 20149 (Italia), codice fiscale n. 04485620159

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti. Modifica del processo di produzione del medicinale.

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione del medicinale «Praxilene» è modificata come di seguito indicata:

modifica eccipienti: principio attivo invariato.

Nucleo: da:

lattosio monoidrato 33,33 mg, cellulosa microcristallina 37,50 mg, amido di mais 109,84 mg, silice colloidale anidra 18,33 mg, talco 5,00 mg, magnesio stearato 3,33 mg, acido stearico 2,67 mg;

a:

macrogol 6000 17,00 mg, lattosio monoidrato 90,0 mg, cellulosa microcristallina 60,00 mg, amido di mais pregelatinizzato 33,00 mg, silice colloidale anidra 6,00 mg, talco 2,00 mg, magnesio stearato 2,00 mg.

Rivestimento: da:

talco 21,38 mg, destrina 4,45 mg, gomma lacca 2,00 mg, glucosio 1,13 mg, saccarosio 160,63 mg, indigotina (E 132) 0,055 mg, eritrosina (E 127) 0,033 mg, cera carnauba 0,33 mg;

a:

lattosio monoidrato 5,40 mg, idrossipropilmetilcellulosa (E 464) 4,20 mg, titanio biossido (E 171) 3,1035 mg, macrogol 4000 1,50 mg, alluminio idrossido 0,6656 mg, indigotina (E 132) 0,0056 mg, eritrosina (E 127) 0,1238 mg, ossido di ferro giallo (E 172) 0,0015 mg,

e conseguente modifica del processo di produzione del medicinale (eliminazione del solventi organici dal processo di fabbricazione).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022584027 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022584039 - «100 mg compresse rivestite» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022584041 - «100 mg compresse rivestite» 50 compresse.

È, inoltre, autorizzata la modifica della forma farmaceutica:

da: A.I.C. n. 022584027 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa) a: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

da: A.I.C. n. 022584039 - «100 mg compresse rivestite» 40 compresse (sospesa) a: «100 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

da: A.I.C. n. 022584041 - «100 mg compresse rivestite» 50 compresse a: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «100 mg compresse rivestite» 30 compresse» (A.I.C. n. 022584027), «100 mg compresse rivestite» 40 compresse» (A.I.C. n. 022584039), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A02724

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fast Jekt»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 176 del 23 febbraio 2004

Medicinale: FAST JEKT.

Titolare A.I.C.: Allergopharma Joachim Ganzer KG, con sede legale e domicilio fiscale in 21465 Reinbeck, Hermann-Korner-STR, 52 (Germania) (DE).

Variazione A.I.C.: riduzione periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la riduzione del periodo di validità da 27 mesi a 20 mesi.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028505016 - «adulti soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eta Biocortilen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 177 del 23 febbraio 2004

Medicinale: ETA BIOCORTILEN.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020 Italia, codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvato il cambiamento della dicitura da: «uso esterno» a «uso oftalmico».

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 018804031 - «0,15% + 0,50% collirio, soluzione» flacone 3 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xantervit»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 178 del 23 febbraio 2004

Medicinale: XANTERVIT.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio, Catania, via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica standard - terms - modifica d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvato il cambiamento della dicitura da: «uso esterno» a «uso oftalmico».

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 020066015 - pomata oft. 5 g;

a: A.I.C. n. 020066015 - «Unguento oftalmico» 1 tubetto 5 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sificrom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 179 del 23 febbraio 2004

Medicinale: SIFICROM.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio, Catania, via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020 Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvato il cambiamento della dicitura da: «uso esterno» a» uso oftalmico»,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026052011 - «4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

04A02728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubjovit»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 180 del 23 febbraio 2004

Medicinale: RUBJOVIT.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio, Catania, via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020 Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica standard - terms - modifica d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvato il cambiamento della dicitura da: «uso esterno» a «uso oftalmico».

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C n. 004259014 - collirio 10 ml;

a: A.I.C. n. 004259014 - «collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone 10 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintamin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 181 del 23 febbraio 2004

Medicinale: SINTAMIN.

Titolare A.I.C.: società Fresenius Kabi Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43 - codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicato da:

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 029169012;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 029169024;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml - A.I.C. n. 029169036;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 029169048;

«Soluzione per infusione endovenosa» sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 029169051;

In:

«Soluzione per infusione» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 029169012;

«Soluzione per infusione» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 029169024;

«Soluzione per infusione» flacone da 500 ml - A.I.C. n. 029169036;

«Soluzione per infusione» flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 029169048;

«Soluzione per infusione» sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 029169051.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pinselina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 182 del 23 febbraio 2004

Medicinale: PINSELINA.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Turati, n. 3 - c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 12305380151.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 007175021 - «Pasta adesiva» g 20 varia a: «Pasta gengivale» tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «KCL Retard»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 183 del 23 febbraio 2004

Medicinale: KCL RETARD.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano) via delle Industrie n. 2 - c.a.p. 20061 Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata;

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 023638012 - 40 confetti 600 mg;

a: A.I.C. n. 023638012 - «600 MG compresse a rilascio prolungato» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfalugel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 184 del 23 febbraio 2004

Medicinale: FOSFALUGEL.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie, 2, c.a.p. 20061, Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025234028 - «gel orale» 26 bustine 20 g, varia a: «12,38 g gel orale» 26 bustine;

A.I.C. n. 025234030 - «gel orale» flacone 250 g, varia a: «61,9 g gel orale» flacone 250 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ridaura»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 185 del 23 febbraio 2004

Medicinale: RIDAURA.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie, 2, c.a.p. 20061, Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 025189010 - 30 compresse rivestite 3 mg;

a A.I.C. n. 025189010 - «3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natafucin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 186 del 23 febbraio 2004

Medicinale: NATAFUCIN.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie n. 2 - c.a.p 20061 Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 023501012 - crema dermat 25 g;

a: A.I.C. n. 023501012 - «2% crema» 1 tubo da 25 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locoidon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 187 del 23 febbraio 2004

Medicinale: LOCOIDON.

Titolare AIC: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie n. 2 - c.a.p. 20061 Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 023325018 - «0,1 g/100 g unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023325020 - «0,1 g/100 g crema idrofila» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023325044 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 023325057 - «0,1% crema idrofoba» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023325083 - «crelo 0,1 g/100 g emulsione cutanea» flacone 30 ml;

a:

A.I.C. n. 023325018 - «0,1% unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023325020 - «0,1 % crema idrofila» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023325044 - «0,1 % soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 023325057 - «0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023325083 - «0,1 % emulsione cutanea» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infergen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 188 del 23 febbraio 2004

Medicinale: INFERGEN.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Leiderdorp, Elisabethhof n. 19 - c.a.p. 2353 EW, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicati:

A.I.C. n. 034418018 - 9 mcg soluzione iniettabile 1 fiala vetro + 1 siringa e 2 aghi Sc, varia a: «9 microgrammi soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 siringa + 2 aghi;

A.I.C. n. 034418020 - 9 mcg soluzione iniettabile 6 fiale vetro + 1 siringa e 2 aghi Sc, varia a: «9 microgrammi soluzione iniettabile» 6 fiale + 1 siringa + 2 aghi;

A.I.C. n. 034418032 - 9 mcg soluzione iniettabile 12 fiale vetro + 1 siringa e 2 aghi Sc, varia a: «9 microgrammi soluzione iniettabile» 12 fiale + 1 siringa + 2 aghi.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02738

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sleepia»

Con il decreto n. 800.5/R.M.663/D5 del 30 gennaio 2004 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio - rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento - della sottoindicata specialità medicinale.

SLEEPIA:

10 capsule di gelatina molle in blister (PVC/AC/AL) da 50 mg - A.I.C. n. 034763 019/M;

20 capsule di gelatina molle in blister (PVC/AC/AL) da 50 mg - A.I.C. n. 034763 021/M.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Pfizer Consumer Healthcare S.r.l. titolare dell'autorizzazione medesima.

04A02752

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D6 del 3 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CARBAMAZEPINA:

«200 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 033149 016/G;

«400 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033149 028/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02753

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clomipramina cloridrato».

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D7 del 3 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CLOMIPRAMINA CLORIDRATO:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 029448 014/G;

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n.. 029448 026/G;

«75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse - A.I.C. n. 029448 038/G;

«25mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 029448 040/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02755

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idroclorotiazide»

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D8 del 3 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

IDROCLOROTIAZIDE: «25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033773 019/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02754

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humegon»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 772/D9 del 3 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

HUMEGON: IM 1 fiala liof. + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 028679 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta N.V. Organon titolare dell'autorizzazione.

04A02703

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Giasion»

Con il decreto n. 800.5/R.M.10/D11 del 26 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

GIASION: «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 029518 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Zambon Italia S.r.l. titolare della specialità.

04A02757

Revoca all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Euderma»

Con il decreto n. 800.5/R.M.689/D12 del 26 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

NIFEDIPINA EUDERMA: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse - A.I.C. n. 033718 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Euderma S.p.a., titolare della specialità.

04A02705

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sargenor»

Con il decreto n. 800.5/R.M.1073/D13 del 27 febbraio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SARGENOR: 20 fiale orali 5 ml - A.I.C. n. 021845 033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Viatris S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02756

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioridazina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 382/D18 del 1° marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

TIORIDAZINA:

«25 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite - A.I.C. n. 033931 015/G;

«50 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite - A.I.C. n. 033931 027/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse a - A.I.C. n. 033931 039/G.

Motivo delle revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02698

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polivitamina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 238/D19 del 1° marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

POLIVITAMINA: «40 capsule molli - A.I.C. n. 033782 018.

Motivo delle revoca: rinuncia della ditta. Recofarma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

04A02699

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromocriptina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 382/D20 del 1° marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BROMOCRIPTINA:

«2,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033739 018/G;

«5 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 033739 020/G;

«10 mg capsule» 20 capsule - A.I.C. n. 033739 032/G.

Motivo delle revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02700

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitilergometrina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 382/D21 del 1º marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

METILERGOMETRINA:

«0,250 mg/ml soluzione orale» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033934 011/G;

«0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 033934 023/G;

«0,125 mg compresse rivestite» 15 compresse rivestite - A.I.C. n. 033934 035/G.

Motivo delle revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A02701

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato».

Con il decreto n. 800.5/R.M. 326/D22 del 1º marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031550 078/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031550 080/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031550 092/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031550 104/G;

sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031550 116/G;

sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031550 128/G;

sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031550 130/G;

sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031550 155/G;

sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031550 167/G:

sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031550 179/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

04A02702

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede l'inserimento di una nuova turbina a gas nel sistema produttivo della centrale in comune di Cassano D'Adda, presentato dalla società A.E.M. S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 00147 del 2 marzo 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'inserimento nel sistema produttivo della centrale in comune di Cassano d'Adda (Milano), di una nuova turbina a gas della potenza di circa 250 MWe, che, in connessione con un generatore di vapore a recupero e con l'esistente turbina a vapore da 320 MWe, consentirà un complessivo incremento della potenza installata pari a circa 400 MWe, portando la potenza complessiva autorizzata dell'impianto a circa 1000 MWe, rispetto ai 550 MWe attuali, ed ai 624 MWe già autorizzati. Il progetto è stato presentato dalla società A.E.M. S.p.a. con sede in corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www. minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A02690

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale turbogas a ciclo combinato da realizzarsi in comune di Rizziconi, presentato dalla società Rizziconi Energia S.r.l., in Genova.

Con il decreto n. 00148 del 2 marzo 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, ubicata in comune di Rizziconi (Reggio Calabbria), presentato dalla società Rizziconi Energia S.r.l. con sede in piazza Dante, 7 - 16121 Genova.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A02691

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401065/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**	
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**	
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**	
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**	
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.